



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice designato in sostituzione del Magistrato titolare del ruolo al fine di provvedere sull'istanza depositata il 15/07/2026 dal professionista delegato alla vendita, avv. Salvatore Barone;

-visti gli atti del giudizio divisionale di cui in epigrafe promosso da DI DIO PARLAPOCO VITTORIA nei confronti di DI DIO PARLAPOCO GIUSEPPE e altri, in cui, con ordinanza del 13/12/2023, è stata delegata la vendita degli immobili in comunione al predetto professionista istante;

-ritenuto che la presenza di alcune lievi difformità edilizie, peraltro genericamente indicate nella relazione del c.t.u., non è in alcun modo ostativa alla vendita, dovendosi in proposito richiamare l'attenzione sui principi affermati dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8230/2019, in base alla quale la circolazione degli immobili non è impedita dalla presenza di difformità tra il titolo edilizio e lo stato dei luoghi, purché esista un titolo edilizio riferibile all'immobile oppure si tratti di un bene edificato in forza di titoli anteriori al 1° settembre 1967;

-ritenuto quindi che non vi sono impedimenti di alcun tipo al prosieguo della vendita del lotto non ancora aggiudicato, dovendosi solo prescrivere al delegato di adeguatamente segnalare, nell'avviso di vendita, la necessità di eseguire i lavori di separazione degli impianti dell'unità posta in vendita e che il relativo onere sarà a carico dell'aggiudicatario;

-rilevato infine che dal fascicolo telematico non risulta l'emissione del decreto di trasferimento per il lotto aggiudicato, motivo per cui il delegato deve essere invitato a eventualmente sollecitare l'Ufficio a tale adempimento, tenuto conto che il ruolo, allo stato, risulta provvisoriamente gestito a turno dai giudici della Sezione

p. q. m.

1)dispone che il delegato proceda ad una ulteriore vendita del lotto non aggiudicato al prezzo ribassato di Euro 16.000,00 e con la pubblicità di cui all'ordinanza di delega, autorizzando il delegato a prelevare dal conto della procedura le somme occorrenti per la pubblicità;

2)differisce l'udienza del 30/09/2026 al 30/11/2026 nella modalità a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con termine fino a cinque giorni per il deposito di note con le istanze che si intendono formulare.

Si comunichi.

Milano, 22 luglio 2026

IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo